



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni

Via Manzoni 73 – 06135 Ponte San Giovanni (PG)

Tel.: 075.572.82.44 Fax: 075.630.98.43 E-mail: fabi@fabiumbria.it

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

VANTAGGI FISCALI rispetto a RISCATTO/PRESTAZIONE del Fondo di Previdenza Complementare

Caro iscritto FABI,

ti illustriamo brevemente il funzionamento della RITA (introdotta nel 2018) ed i suoi vantaggi fiscali, che possono essere molto significativi (si può arrivare anche a decine di migliaia di euro).

E' importante conoscerne da subito il funzionamento perché alcuni comportamenti durante la fase di accumulo (ad esempio le anticipazioni) possono pregiudicare la massimizzazione del risparmio fiscale anche quando si è molto lontani dalla cessazione del rapporto di lavoro (e quindi dalla prestazione).

Innanzitutto: cosa è la RITA? (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)

La RITA è una nuova modalità di prestazione (oltre quelle già previste in Capitale e Rendita) della Previdenza Complementare che viene erogata in forma di rendita temporanea anticipata dal momento in cui sono stati verificati i requisiti necessari per la richiesta (dopo la cessazione del rapporto di lavoro) fino all'età del pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio (dal 1.1.2019: 67 anni).

Non è quindi una rendita vitalizia, ma l'incasso della posizione "diluita" in un massimo di 5 anni (10 anni per i casi di inoccupazione).

Possono chiedere la RITA i lavoratori dipendenti con le seguenti caratteristiche:

RITA PER CONTRIBUZIONE - Erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni:

- **cessazione dell'attività lavorativa;**
- **non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia** (accessibile quindi dai 62 anni per la RITA erogabile dal 1/1/2019);
- requisito contributivo minimo di 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

RITA PER INOCCUPAZIONE - Erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni:

- **cessazione dell'attività lavorativa;**
- **inoccupazione superiore a 24 mesi** (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro) (*);
- **non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia** (accessibile quindi dai 57 anni per la RITA erogabile dal 1/1/2019);
- 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare.

(* **Questa casistica interessa gli esodati dopo 2 anni dall'uscita dalla Banca con il Fondo di Solidarietà, per anticipare la RITA per contribuzione**

L'operazione viene incentivata fiscalmente prevedendo che la parte imponibile della RITA (richiedibile su tutta la posizione o solo su una parte) sia assoggettata a tassazione agevolata (normalmente riservata in sede di prestazione alle sole parti versate dopo il 1.1.2007) con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; dal 2019 per i “meno giovani” siamo all'11,40% e alla fine del 2026 si raggiungerà il minimo del 9%. (NOTA - gli anni di adesione ad un fondo pensione antecedenti al 1/1/2007 vengono conteggiati per un massimo di 15, anche se superiori)

E' possibile interrompere in qualsiasi momento l'erogazione della rendita; i relativi vantaggi fiscali si fermeranno con l'ultima rata incassata, ed il residuo non rateizzato potrà essere oggetto di successivo riscatto o prestazione (non sarà più possibile chiedere una seconda volta la RITA).

In caso di premorienza durante l'erogazione rateale della RITA, il residuo della posizione sarà incassato dai beneficiari designati (che in assenza di disposizioni sono gli eredi legittimi stabiliti dal Codice Civile) con la tassazione prevista per la premorienza (la stessa di quella applicabile quando in pensione).

PER I LAVORATORI IN SERVIZIO LONTANI DALL'USCITA CON IL FONDO/PENSIONE

Per le caratteristiche precedentemente esposte, **il vantaggio fiscale è importante per i versamenti imponibili** (TFR, quota azienda e quota dipendente) **precedenti il 1/1/2007** (dopo tale data scegliendo il 50% in rendita è comunque possibile usufruire della stessa aliquota agevolata).

E' importante essere consapevoli che eventuali anticipazioni (prima casa, spese mediche o 30%) che si prendono durante la vita lavorativa **vengono normalmente “prelevate” partendo dai periodi più vecchi** (con tassazione tra il 23% ed il 40%) e **vanno quindi a sottrarre quell'imponibile dal possibile vantaggio fiscale (tassazione 9%) in modo IRREVERSIBILE** (nelle quote ante 2007 non è previsto il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni).

Un'altra casistica cui porre attenzione è quella **in occasione di fusioni ed incorporazioni con possibilità di riscattare il proprio Fondo Pensione** (qualora previsto dagli accordi sindacali), in alternativa al trasferimento al Fondo della nuova Banca.

Con il riscatto **si permette l'incasso dell'intera posizione** (cosa normalmente non possibile), **ma al prezzo di subire il trattamento fiscale peggiore** (trattandosi di riscatto per “altri motivi” nessuna aliquota agevolata, ma tutto tassato tra il 23 e il 40% circa), **perdendo anche la qualifica di vecchio iscritto e ripartendo da zero nei conteggi per la tassazione agevolata** (si riparte dal 15% e solo dopo 15 anni inizia di nuovo l'abbattimento dello 0,30% annuo).

PER I LAVORATORI CHE ESCONO CON IL FONDO

Fino alla riforma della RITA del 2018, si consigliava di prendere max il 50% della posizione prima di andare in pensione (stessa tassazione di quando si matura la pensione) ed il restante 50% solo dopo la pensione (si può riscattare anche prima ma a quel punto si perde l'aliquota agevolata del 15% riducibile fino al 9% per le quote dopo il 1/1/2007).

Ora con la RITA è sufficiente attendere 2 anni dall'uscita con il Fondo (tecnicamente si è inoccupati, perché non si è più dipendenti ma neanche pensionati), per rientrare nella casistica di RITA per INOCCUPAZIONE nei dieci anni precedenti il diritto alla pensione di vecchiaia ed ottenere la tassazione ad aliquota agevolata sull'intero imponibile (sia pure in maniera diluita fino ai requisiti della vecchiaia – per il 2019/2020 a 67 anni).

PER I LAVORATORI CHE ESCONO IN PENSIONE

E' possibile utilizzare la RITA come forma di prestazione a partire da 5 anni precedenti il diritto alla pensione di vecchiaia, consentendo la tassazione agevolata sull'intera posizione (anche qui accettando di incassare il montante in maniera diluita fino ai requisiti della vecchiaia – per il 2019/2020 a 67 anni).

PER I LAVORATORI GIA' ESODATI o PENSIONATI

Se non si è già chiesto il riscatto totale (per gli esodati) o la prestazione (per i già pensionati) e non si è già raggiunta l'età della pensione di vecchiaia (67 anni dal 2019), è possibile usufruire della RITA con i relativi vantaggi fiscali di tassazione agevolata.

In definitiva, l'effettiva convenienza fiscale della RITA può essere anche nell'ordine di molte migliaia di euro, ma questo dipende da situazioni individuali legate ai periodi di contribuzione ed alle anticipazioni/riscatti parziali già effettuate, cui è necessario porre attenzione già durante la fase di accumulo.

Una volta maturato il diritto alla RITA occorre fare un'analisi completa della posizione che solo l'Amministrazione del Fondo di Previdenza Complementare di appartenenza può fare, ed a cui consigliamo gli iscritti di rivolgersi in relazione alla propria situazione individuale (diversi Fondi Pensione stanno già implementando sistemi di simulazione tra le varie opzioni di riscatto/prestazione).

Semplificando, il “prezzo da pagare” per usufruire delle maggiori agevolazioni fiscali della RITA è

- **durante il servizio:** limitare, se possibile, le anticipazioni ed in caso di fusioni bancarie il **riscatto** (qualora consentito dagli accordi sindacali); ovviamente ognuno farà l'analisi costi/benefici dell'effettuare anticipi/riscatti in relazione alla propria personale necessità, come ad esempio per l'acquisto della prima casa.
- **all'uscita per esodo/pensione:** “diluire” la **prestazione** fino alla maturazione dell'età utile per la pensione di vecchiaia (dal 2019 sono 67 anni), rinunciando all'immediato incasso, in tutto o in parte, della quota liquidabile.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità di chiarimento sulle parti normative.

Saluti.

Perugia, 11 Febbraio 2019

FABI - Sindacato Autonomo Bancari di Perugia e Terni